



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 316/12

di iniziativa della GIUNTA REGIONALE recante:

"Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)

"

relatore: L. DE FRANCESCO (Deliberazione di Giunta n. 478 del 13/9/2024);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/9/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/9/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 316/XII di iniziativa della Giunta regionale pag. 3
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)

Testo a confronto

Raffronto Legge Regionale 15/1992 e PL 316/XII pag. 13

Normativa regionale

L.R. n. 15 del 26 agosto 1992 pag. 15
Disciplina dei beni in proprietà della Regione.

Normativa comparata

Regione Liguria - Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2012 pag. 27
Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio.

Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 2000 pag. 52
Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11.

Regione Puglia - Legge regionale n. 27 del 26 aprile 1995 pag. 66
Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.

Regione Lombardia - Legge regionale n. 36 del 2 dicembre 1994 pag. 86
Amministrazione dei beni immobili regionali.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 478 della seduta del 13 SET. 2024.

Oggetto: Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: **PRESIDENTE**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: **Avv. Eugenia Montilla**

Dirigente di Settore: **Avv. Paola Rizzo**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 573741 del 13 SET. 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la disciplina dei beni in proprietà della Regione Calabria, posta dalla Legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 come modificata e integrata dalle seguenti leggi regionali: 11 maggio 2007, n. 9; 27 dicembre 2016, n. 43; 18 marzo 2024, n. 14;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2023, n. 36;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare modifiche all'art. 14 della legge regionale di disciplina dei beni in proprietà della Regione al fine di adeguarlo alla normativa in materia di concessioni quanto alla previsione del pagamento di un canone annuo in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati.

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>.

VISTI gli allegati <<A>>, <>, <<C>> che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente, a voti unanimi,

DELIBERA


1.- di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione">>, di cui all'allegato <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-

finanziaria di cui all'allegato *sub <<C>>*, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;


2.- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



**REGIONE CALABRIA****Dipartimento Economia e Finanze****Il Dirigente Generale**

allegato alla deliberazione
L. 78 del 13 SET. 2024

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 573741 del 13/09/2024

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

On. Roberto Occhiuto

Presidente della Giunta regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>". Riscontro pec del 13.09.2024.

A riscontro della pec del 13.09.2024, relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione".>>.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

Filippo De Cello
Regione Calabria
13.09.2024 11:20:23
GMT+02:00

allegato alla deliberazione
478 del
13 SET. 2024

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____ DEL ____ 2024

Disegno di Legge: <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni di proprietà della Regione>>

Art. 1

(Modifica dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15)

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 è modificato come segue:

- a) Nel comma 5 le parole <<il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità>> sono sostituite dalle seguenti:<<fatta salva la legislazione statale di settore, è dovuto un canone annuo di concessione secondo le tariffe stabilite con regolamento.>>;
- b) Nel comma 5-bis le parole <<L'indennità>> sono sostituite dalle seguenti <<Il canone>>.

Art. 2

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Norme finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 e del regolamento previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36.

**ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____ DEL
_____ 2024****Disegno di Legge Regionale**

“Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni in proprietà della Regione”

Relazione descrittiva

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

L'art. 14, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 15 recante *“Disciplina dei beni in proprietà della Regione”* prevede che in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, venga corrisposta una congrua indennità.

Inoltre, la legge regionale 3 agosto 2023, n. 36 recante *“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, all'art. 9, demanda ad un regolamento regionale la disciplina, tra l'altro, delle interferenze con i beni demaniali, le infrastrutture pubbliche e le zone vincolate e all'art. 11, comma 2, prevede che, fino all'adozione del regolamento suddetto, continua ad essere valida, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2000 che, al comma 2, fa salva la norma dell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 15/1992 per i casi di semplice attraversamento aereo con elettrodotti. Il regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/2023 non è stato ancora approvato e, pertanto, continua ad essere applicabile la norma di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 15/1992.

Quanto sopra premesso, è di tutta evidenza che la norma contenuta nell'art. 14, comma 5, della l.r. n. 15/1992 appare essere disallineata rispetto alla normativa statale in materia di attraversamenti da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, aerei o interrati, di beni immobili demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, relativamente ai quali è previsto il pagamento di un canone, fatta eccezione per i casi in cui la legislazione statale esclude l'imposizione di oneri finanziari.

Pertanto, con l'art. 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge si intende modificare l'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 15/1992, al fine di introdurre il pagamento di canoni annuali, da determinare in base alle tariffe che saranno definite con regolamento regionale, in sostituzione della congrua indennità prevista dal testo vigente dell'articolo. Quest'ultima, infatti, costituendo una somma dovuta a titolo di ristoro patrimoniale conseguente a fatti che sacrificano diritti altrui, ma che non sono antigiusuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge, risulta essere non coerente rispetto all'istituto della concessione.

Infatti, in via via generale, come evidenziato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 215), *“il provvedimento di concessione di un bene pubblico, demaniale o patrimoniale indisponibile esprime il rapporto tra l'interesse privato allo sfruttamento delle utilità economiche*

offerte dal bene e l'interesse pubblico costitutivo del carattere demaniale o patrimoniale indisponibile del bene". In questo schema giuridico, "il canone concessorio è una <<prestazione imposta>> ai sensi dell'art. 23 Cost., la cui struttura e quantificazione derivano dalla specifica destinazione del bene a finalità di interesse pubblico con la conseguenza che tale destinazione impone che la determinazione del canone sia la più idonea al perseguimento delle finalità di interesse pubblico ritenute dall'Amministrazione come meritevoli di soddisfazione".


Rileva, altresì, la distinzione tra canone ricognitorio o non ricognitorio: il primo non presenta un legame con l'utilità economica che il concessionario può trarre dall'uso del bene, il secondo, invece, è una vera e propria controprestazione, in quanto tiene conto dei benefici economici che il concessionario ottiene dalla sua occupazione.

All'art. 1 comma 1 lett. b) del disegno di legge si prevede di modificare il comma 5 bis dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 sostituendo le parole <<L'indennità>> con <<Il canone>> in coerenza con la modifica disposta nella lettera a) del comma medesimo.

L'articolo 2 fissa il termine entro il quale adeguare le disposizioni del regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 alle norme dettate dall'articolo 1.

L'articolo 3 contempla la clausola di invarianza finanziaria considerato che le modifiche proposte sono di natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4, al comma 1, dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria e, al comma 2, introduce una disciplina intertemporale che comporta l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento del 6 aprile 2017, n. 6 e del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2023, n. 36, al fine di evitare vuoti normativi.



allegato alla deliberazione
 478 del
 13 SET. 2024

ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. ____ DEL _____ 2024

Disegno di Legge Regionale

“Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni in proprietà della Regione”

Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia del disegno di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 di disciplina dei beni in proprietà della Regione al fine di adeguare tale disposizione alla normativa nazionale in materia di concessioni quanto al pagamento di un canone annuo in caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 – Disciplina dei beni in proprietà della Regione >>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma reca la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 4	€ 0,00 – La norma dispone l'entrata in vigore della legge e il differimento temporale della sua applicazione all'atto dell'entrata in vigore dei regolamenti nella stessa citati.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	------

			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____
.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente Generale

RAFFRONTO

Legge Regionale n. 15 del 26 agosto 1992. Disciplina dei beni in proprietà della Regione	Proposta di legge n. 316/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)”
(...)	(...)
Art. 14 Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali	Art. 14 Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali
<p>1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.</p> <p>2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:</p> <p>a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;</p> <p>b) l'ammontare del canone concessorio;</p> <p>c) la cauzione;</p> <p>d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;</p> <p>e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;</p> <p>f) le condizioni per la buona conservazione del bene.</p> <p>3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati.</p> <p>4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo</p>	<i>Identico</i>

il diritto del concedente a richiedere la riduzione in ripristino del bene concesso.	
5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.	5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità fatta salva la legislazione statale di settore, è dovuto un canone annuo di concessione secondo le tariffe stabilite con regolamento.
5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.	5-bis. L'indennità Il canone di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.	<i>Identico</i>
6-bis. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate, la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente.	
(...)	(...)

L.R. n. 15 del 26 agosto 1992.**Disciplina dei beni in proprietà della Regione.****Capo I - Classificazione e inventari****Art. 1***Beni della Regione - Classificazione.*

1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme di cui all'art. 822 e seguenti del codice civile.

2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie indicati nel secondo comma dell'art. 822 c.c., se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili nonché in mobili ed immobili.

4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 c.c., nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.

5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

Art. 2*Assegnazioni a categorie e passaggio tra categorie.*

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra.

3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità, e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino della loro destinazione a finalità pubbliche.

Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3*Generalità sulla tenuta degli inventari.*

1. I beni della Regione, esclusi quelli del Consiglio, sono amministrati dalla Giunta regionale ed iscritti in appositi inventari tenuti ed aggiornati dai competenti servizi secondo le norme contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.
3. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni sono di competenza degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione gli inventari sono tenuti e aggiornati dagli stessi secondo le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

Art. 4*Inventari dei beni regionali.*

1. [I beni della Regione sono iscritti in inventari] ⁽²⁾.
2. [L'inventario generale dei beni amministrati dalla Giunta regionale è tenuto presso il Settore «Provveditorato ed Economato, Patrimonio, Demanio e Autoparco» di cui alla L.R. 21 aprile 1987, n. 11, ed aggiornato a cura di competenti Servizi] ⁽³⁾.
3. [L'inventario generale composto da:
 - a) inventario dei beni demaniali;
 - b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
 - c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;
 - d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri] ⁽⁴⁾.
4. [Al fine della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati ai competenti Servizi del Provveditorato regionale] ⁽⁵⁾.
5. [L'inventario dei beni del demanio regionale è tenuto ed aggiornato dal Servizio Demanio e consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni] ⁽⁶⁾.
6. [L'inventario dei beni immobili patrimoniali è tenuto ed aggiornato dal Servizio Patrimonio e consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
 - a) il luogo, la denominazione, la qualità;
 - b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
 - c) i titoli di provenienza;
 - d) l'estensione;
 - e) il reddito;
 - f) il valore fondiario approssimativo;

g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;

h) la durata di tale destinazione] ⁽⁷⁾.

7. L'inventario generale dei beni mobili patrimoniali di uso durevole è tenuto dalla competente articolazione amministrativa della Giunta regionale ed è formalmente costituito da tanti inventari parziali o settoriali, quanti sono i Settori e le Posizioni di Ricerca delle «Strutture Organizzative Tipiche» e gli uffici delle «Strutture Organizzative Speciali» istituiti dalla Regione. Ogni settore tiene a norma della presente legge e del relativo regolamento il proprio inventario con l'indicazione del numero e del valore assegnato al bene nell'inventario generale ⁽⁸⁾.

8. L'inventario automezzi, veicoli, natanti e altri beni iscritti nei pubblici registri è tenuto ed aggiornato dal Servizio Autoparco e consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi pubblici registri, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

(2) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(3) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(4) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(5) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(6) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(7) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(8) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 5

Beni mobili.

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

a) beni destinati al servizio degli Uffici regionali, cioè mobili, arredi, macchine d'ufficio, apparecchiature ed attrezzature in genere, libri, collezioni di libri, ecc.;

b) beni destinati al servizio civile regionale, cioè automezzi, veicoli, natanti e simili iscritti nei pubblici registri;

c) titoli ed azioni che a norma del codice civile sono considerati mobili.

2. I titoli ed i valori di cui alla lettera c) del precedente primo comma, facenti parte del patrimonio della Regione, sono amministrati dall'Assessore al Bilancio che vi provvede tramite il Servizio di Ragioneria. Essi sono affidati in custodia al Tesoriere della Regione.

Art. 6*Classificazione dei beni mobili.*

1. I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente art. 5, si distinguono in:

- 1) beni mobili durevoli;
- 2) oggetti fragili e di facile consumo.

Art. 7*Valore dei beni inventariati.*

Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

- a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;
- b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;
- c) al prezzo di costo, per quelli eventualmente realizzati direttamente con fondi regionali.

Art. 8*Beni esclusi dall'inventario.*

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo, o che con l'immissione in uso, sono destinati a deteriorarsi.

Art. 9*Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario.*

1. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dalla Giunta regionale è annotata negli inventari.
2. Alle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da personale regionale. Ad esse è, altresì, allegato il buono di carico per introduzione inventariale con l'indicazione del numero di inventario assegnato.

Art. 10*Eliminazione di beni dall'inventario.*

1. Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dagli inventari con deliberazione della Giunta regionale.

2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana od altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

3. La Giunta regionale determina altresì la destinazione dei beni dichiarati fuori uso.

Art. 11*Consegnatari.*

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, che formano oggetto degli inventari indicati all'art. 4, settimo comma, sono assunti in consegna dai responsabili delle strutture organizzative di secondo livello, e precisamente:

a) per le «Strutture Organizzative Tipiche» e i «Comitati Regionali di Controllo» dai Dirigenti dei Settori e delle Posizioni di Ricerca;

b) per le «Strutture Organizzative Speciali» dai Dirigenti dei Settori «Affari Generali» funzionalmente dipendenti dal Presidente della Giunta o dai singoli Assessori.

2. La consegna dei beni si attua a mezzo degli inventari.

3. I Dirigenti consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati e delle corrispondenti scritture inventariali tenute dal personale da loro designato ed utilizzato.

4. I sub consegnatari rispondono ai Dirigenti consegnatari della consistenza e della conservazione dei beni loro affidati.

Art. 12*Funzioni non delegabili.*

1. Non è ammessa la facoltà di delega delle funzioni indicate nel precedente art. 11.

2. La responsabilità in materia inventariale del personale è connessa ai rispettivi livelli operativi ed alle caratteristiche dei fatti che li possano chiamare in causa.

Art. 13*Ricognizione periodica dei beni e rinnovo inventari.*

1. I beni regionali sono sottoposti a ricognizione periodica a scadenze, non superiore a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

2. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applicano le disposizioni di cui al relativo Regolamento regionale.

Capo II - Gestione

Art. 14

Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali ⁽⁹⁾.

1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione ⁽¹⁰⁾.
2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:
 - a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;
 - b) l'ammontare del canone concessorio;
 - c) la cauzione;
 - d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;
 - e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
 - f) le condizioni per la buona conservazione del bene ⁽¹¹⁾.
3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati ⁽¹²⁾.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in ripristino del bene concesso.
5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.
- 5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili ⁽¹³⁾.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.
- 6-bis. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate, la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente ⁽¹⁴⁾.

(9) Vedi anche il Reg. 30 luglio 2007, n. 4.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.».

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale stabilisce:

- a) la durata;
- b) l'ammontare del canone concessorio;
- c) la cauzione;
- d) l'uso per il quale la concessione è disposta;
- e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
- f) le condizioni per la buona conservazione del bene.».

(12) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può essere non richiesta.».

(13) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

Art. 15

Affitto, locazione, comodato, uso ⁽¹⁵⁾.

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso ⁽¹⁶⁾.

2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con i soggetti individuati previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione ⁽¹⁷⁾.

3. I beni di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo ⁽¹⁸⁾.

(15) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lettera a)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «Contratto di affitto, locazione, comodato, uso.».

(16) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, lettera b)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.».

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, lettera c)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.».

(18) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, lettera d)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1*, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso ad enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.».

Art. 16

Alloggi di servizio.

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelli per i consumi, ad eccezione del contributo di installazione e il canone fisso per l'apparecchio telefonico quando la sua installazione sia giustificata da motivi di servizio.

3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dalla Giunta regionale.

Art. 17*Acquisto ed alienazione di beni immobili.*

1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di stima del valore effettuato dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione ⁽¹⁹⁾.
2. La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio ⁽²⁰⁾.
- 2-bis. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente ⁽²¹⁾.

(19) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lettera a)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, lettera b)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «2. Decorsi inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta, la stima viene effettuata dagli organi tecnici della Regione, ed è definitiva per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a cinque miliardi di lire.».

(21) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 3, lettera c)*, *L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta *L.R. n. 43/2016*.

Art. 18*Alienazioni - Modalità.*

1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2 e con deliberazione della Giunta regionale ⁽²²⁾.
 2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d'asta che non ecceda il decimo del valore di stima.

Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante licitazione privata o trattativa privata.
 3. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
-

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

Art. 19

Permuta di beni immobili.

1. La Regione può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata è motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.

2. Alla permuta si applica l'art. 17.

Art. 20

Beni regionali e conto generale del patrimonio ⁽²³⁾.

1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.

2. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate dalla stessa procedono, entro un anno dall'entrata in vigore del Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017, alla ricognizione dei beni della Regione ad essi affidati in gestione e la trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sui medesimi enti e società nonché alla struttura competente alla redazione degli inventari dei beni della Regione.

3. La ricognizione di cui al comma 2 è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(23) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016. Il testo precedente era così formulato: «Art. 20. Beni regionali e conto generale del patrimonio. I servizi competenti per materia alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente al Servizio della Ragioneria Generale, cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 81 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5, gli elementi necessari in ordine di beni regionali.».

Capo III - Norme transitorie e finali

Art. 21*Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga al precedente art. 11 - comma secondo - del Capo I, i beni mobili di uso durevole, in dotazione ai singoli settori, sono assunti in consegna direttamente dai consegnatari, dirigenti delle strutture di secondo livello, senza l'intervento di altri uffici e, quindi, senza stesura di appositi verbali.
2. L'autoconsegna si realizza nel perentorio termine stabilito dalla Giunta regionale, per mezzo dell'effettiva ricognizione e rivalutazione dei beni e con la procedura contenuta nell'apposito regolamento regionale.
3. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati nominati i dirigenti delle strutture di secondo livello, i beni sono assunti in consegna dai dirigenti in carica ai singoli settori o uffici secondo la procedura di cui ai comma precedenti.

Art. 22*Manutenzione per minuteria.*

Ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio Provveditorato ed Economato in materia di manutenzione, la Giunta regionale in attesa di realizzare la sede degli uffici potrà disciplinare ed assegnare ai consegnatari di cui al precedente art. 11 un fondo annuale da utilizzare esclusivamente per piccoli ed urgenti interventi manutentivi dei beni mobili con esclusione delle macchine d'ufficio la cui manutenzione, di norma, è affidata a ditte specializzate.

Art. 23*Regolamento.*

1. Le procedure e le discipline per la gestione dei beni mobili di uso durevole, per le connesse scritture inventariali, per i consegnatari e per quanto altro non espressamente indicato, sono oggetto di apposito regolamento regionale ⁽²⁴⁾.
- 1-bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale ⁽²⁵⁾.

(24) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 dicembre 1994, n. 2*. Vedi altresì il *Reg. 30 luglio 2007, n. 4* riguardante le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Si ritiene opportuno segnalare che il suddetto comma 4 sia stato riportato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, in quanto risulta già presente, nella formulazione dei commi del citato *art. 1, L.R. n. 43/2016*,

un comma 4, riportato correttamente prima del comma 5. Poiché quest'ulteriore comma 4 viene riportato successivamente al comma 5, dovrebbe essere considerato come comma 6 del medesimo art. 1.

Art. 24

Funzioni ed attribuzioni di competenza.

Le funzioni di consegnatario, sub - consegnatario, tenentario delle scritture inventariali e le relative attribuzioni di competenza conferite al personale con le disposizioni di cui alla presente legge integrano, in quanto non previsti, quelli di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 e alla legge regionale 21 aprile 1987, n. 11.

Art. 24-bis

Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti ovvero a società partecipate ⁽²⁶⁾.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria, e alle società dalla stessa partecipate, per i beni della Regione ad essi affidati in gestione.

(26) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 6, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

Art. 25

Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Regione Liguria - Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2012**Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio.**

TITOLO I

Finalità ed ambito di applicazione

Articolo 1 Finalità [2].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La presente legge disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

Note:

[2]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Articolo 2 Ambito di applicazione.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo qualora acquisito a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni nonché, con esclusione di quanto disposto dal Titolo III, al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni e degli enti strumentali della Regione Liguria. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1995, n.

10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili. Le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE) istituite con legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni non sono tenute all'integrale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stante le competenze loro attribuite dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo all'autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile. Le ARTE si dotano di un regolamento relativo all'alienazione del proprio patrimonio improntato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e libertà di concorrenza [3].

2. Gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.

3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4, possono disciplinare la materia del patrimonio in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

Note:

[3]Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, L.R. 26 aprile 2012, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge) e dall'art. 7, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge).

Articolo 3 Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Al fine di ottimizzare l'amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 e le società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale di cui all'articolo 8, comma 1, i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 4.

3. Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 4 Regolamento attuativo [4] [5].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge.

Note:

[4]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[5]In attuazione del presente articolo, con esclusione delle disposizioni del capo II del titolo III della presente legge, vedi il Reg. reg. 8 marzo 2013, n. 1.

TITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 5 Beni regionali [6].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni di proprietà della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui e ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 825 del codice civile.

Note:

[6]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Articolo 6 Classificazione dei beni e sue variazioni [7].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 11 e 19 avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. La classificazione di un bene è modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.
3. Può essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del complesso cui appartengono.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce le modalità di ricognizione periodica dei valori dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio regionale.

Note:

[7]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Articolo 7 Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati:
 - a) all'uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene;
 - b) all'uso diretto da parte dell'Amministrazione regionale;
 - c) ad un uso particolare compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e seguenti.
2. I beni appartenenti al demanio regionale, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, purché non essenziali per lo svolgimento delle attività della Regione, possono essere trasferiti in proprietà ai comuni, alle province ed alle città metropolitane con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa statale e della presente legge.
3. I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi degli [articoli 34 del codice della navigazione](#) e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse.
4. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.
5. Nel caso previsto dal comma 2 sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo di destinazione all'uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.

Articolo 8 Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio esercita le funzioni dominicali relative ai beni di cui all'articolo 5 secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui

all'articolo 4, ferme restando le competenze tecniche attribuite ad altre strutture regionali in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile forestale.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede alla stipulazione degli atti di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina i casi e le modalità di delega alla stipula degli atti da parte del dirigente.

3. Tutti gli atti pubblici di compravendita immobiliare di cui alla presente legge e gli atti ad essi prodromici sono ricevuti dall'Ufficiale rogante di cui agli articoli 30 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 Relazione al Consiglio regionale.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'amministrazione e sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Liguria e degli enti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Dalla relazione di cui al comma 1 sono esclusi i beni destinati ad edilizia residenziale pubblica come individuati dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 Fondi di gestione.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Al fine di provvedere alla valorizzazione, dismissione e gestione di immobili la cui riqualificazione e rifunzionalizzazione assuma rilevanza strategica per l'economia e la società ligure, la Giunta regionale può avvalersi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) o di società da questa controllate, anche costituendo presso le stesse appositi fondi ovvero utilizzando altri strumenti di gestione patrimoniale secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

2. La Giunta regionale fornisce le indicazioni necessarie per l'operatività dei fondi, per l'utilizzo degli strumenti di gestione di cui al comma 1, e svolge le funzioni dominicali in relazione agli immobili afferenti i predetti fondi.

3. Le società di cui al comma 1 presentano alla struttura regionale di cui all'articolo 8, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, una rendicontazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente; tale rendicontazione confluisce nella relazione di cui all'articolo 9.

Articolo 10-bis Garanzie prestate dalla Regione[8].

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.

2. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

Note:

[8]Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Demanio

Capo I

Norme generali e comuni

Articolo 11 Demanio regionale.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

- a) le strade, le autostrade e le strade ferrate e le relative pertinenze;
- b) gli aerodromi e le relative pertinenze;
- c) il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e le relative pertinenze;
- d) tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ancorché non estratte dal sottosuolo anche raccolte in invasi e cisterne compresi gli alvei e le rive che delimitano le stesse nonché le relative pertinenze;
- e) gli acquedotti di proprietà regionale, le opere idrauliche e di bonifica, le infrastrutture idriche e le relative pertinenze;
- f) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
- g) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- h) gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

Articolo 12 Discipline speciali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni del demanio regionale restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione e delle leggi statali e regionali di settore, nonché alla normativa comunitaria con particolare riguardo a quella posta a tutela della concorrenza.

Articolo 13 Utilizzazione dei beni demaniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché esse siano compatibili con la natura del bene e siano funzionali al conseguimento di finalità di tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e dell'economia ligure.

2. Sui beni del demanio regionale non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo il caso di autorizzazione all'uso temporaneo ovvero di concessioni in uso dei beni stessi, purché da ciò non derivi alcun pregiudizio alla continuità della loro funzione pubblica.

3. Gli articoli 47 e seguenti e il regolamento di cui all'articolo 4 disciplinano regole e procedure per l'attribuzione dei beni demaniali a soggetti pubblici o privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza dell'utilizzo proposto.

4. Le autorizzazioni all'uso temporaneo di beni demaniali sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 14 Tutela dei beni.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa mediante provvedimenti di autotutela decisoria ed esecutiva secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'articolo 4, salvo quanto previsto da norme speciali di settore. Il relativo atto, notificato ai soggetti interessati, intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto ed indica, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

2. I soggetti concessionari di beni demaniali sono tenuti, pena decadenza della concessione, a fornire notizia alla Regione, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, circa le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa della proprietà e del possesso del bene demaniale.

3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dall'ente assegnatario, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.

4. Qualora gli enti locali di cui al comma 3 non esercitino l'azione di autotutela il Presidente della Giunta regionale invita per iscritto l'ente inadempiente a voler provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l'ente potrà far pervenire alla Regione una memoria scritta contenente le proprie motivazioni. Decorso i trenta giorni, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti per l'esercizio delle azioni di autotutela.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione e dei soggetti di cui al comma 3 di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

Articolo 15 Sdemanializzazione.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge settoriali, il passaggio dei beni dal demanio regionale al patrimonio della Regione avviene mediante provvedimento della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel sito internet della Regione e mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove si trova il bene.

2. [La sdemanializzazione dei beni del demanio idrico avviene mediante il provvedimento di cui al comma 1, previo parere della competente Provincia ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera n), della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni] [9].

3. [La cessazione della demanialità può avvenire, oltreché per effetto del provvedimento di cui al comma 1, anche per conseguenza di fenomeni naturali o sviluppi tecnici o vicende storiche che facciano perdere al bene i requisiti della demanialità. Nelle fattispecie di cui al presente comma la

Giunta regionale procede alla riclassificazione del bene che ha perduto le caratteristiche intrinseche della demanialità] [9].

4. È fatto salvo quanto disposto in tema di sdemanializzazioni dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

[9]Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 agosto 2012, n. 29, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della medesima legge).

Capo II

Disposizioni in materia di demanio marittimo ed idrico

Articolo 16 Funzioni dominicali sul demanio marittimo [10].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Regione esercita le funzioni dominicali sul demanio marittimo finalizzate a garantire la conservazione dei beni demaniali ed il loro miglior utilizzo rispondente all'interesse pubblico, anche attraverso azioni di valorizzazione.
2. L'esercizio delle funzioni dominicali avviene nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia e tutela del paesaggio secondo le indicazioni previste negli atti di programmazione e di pianificazione territoriale regionali, nonché secondo i criteri della gestione integrata della costa.
3. Il regolamento di cui all'articolo 4 fissa i criteri e le modalità di gestione per l'esercizio delle funzioni dominicali, con particolare riferimento al regime delle concessioni demaniali marittime.

Note:

[10]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Articolo 17 Funzioni in materia di demanio idrico [11].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Regione esercita le funzioni connesse alla titolarità dei beni del demanio idrico trasferiti in proprietà per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 85/2010.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale anche ai fini della conservazione della biodiversità;
 - b) la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino;
 - c) la tutela della risorsa idrica ai fini di un utilizzo razionale e sostenibile nel rispetto degli strumenti di pianificazione di settore.
3. In sede di rilascio delle concessioni del demanio idrico l'Autorità competente procede nel rispetto dei criteri fissati al comma 2.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce i criteri, gli indirizzi e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la definizione dei canoni e delle spese istruttorie.

Note:

[11] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Articolo 18 Rinvio.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Le disposizioni di cui al presente Capo di applicano salva la compatibilità con le diverse disposizioni statali e regionali di settore.

TITOLO IV

Patrimonio indisponibile e disponibile

Capo I

Norme generali e comuni

Articolo 19 Patrimonio regionale.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili ed immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni mobili ed immobili delle categorie indicate dall'articolo 826, commi 2 e 3, del codice civile, destinati ad un pubblico servizio, nonché dai beni mobili od immobili diretti al perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale e da tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti.

3. Le acque minerali sorgenti e termali esistenti nel territorio della Regione appartengono al patrimonio indisponibile regionale.

4. Ai beni costituenti il patrimonio indisponibile regionale si applicano le forme di tutela di cui all'articolo 14.

5. Gli altri beni materiali ed immateriali di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Articolo 20 Utilizzazione dei beni patrimoniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile regionale possono essere attribuiti a soggetti pubblici e privati mediante concessione ai sensi degli articoli 47 e seguenti e di quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 4, tenuto conto della destinazione del bene e dell'interesse pubblico.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina i procedimenti per la disposizione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile.

Capo II

Disposizioni in materia di acque minerali

Articolo 21 Oggetto.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo:
 - a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;
 - b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale;
 - c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati.
2. Il presente Capo disciplina la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, presenti nella Regione.
3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato.

Articolo 22 Concessione di coltivazione.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore ai trenta anni ed è anche proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.
3. La concessione non può essere rilasciata:
 - a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;
 - b) qualora sia iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
 - c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;
 - d) qualora il richiedente risulti non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
4. La concessione deve contenere gli elementi previsti dal comma 3 dell'articolo 47 e quelli indicati nel regolamento di cui all'articolo 4.
5. La coltivazione del giacimento deve essere mantenuta in attività durante il periodo della concessione. Qualora ricorrano fondati motivi la Regione può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.
6. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione. Il concessionario, inoltre, dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. Tale diritto non è dovuto per le

quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Gli importi previsti dal presente comma possono essere aggiornati con successivi provvedimenti della Giunta regionale[13].

7. La Regione dà comunicazione ai comuni, alla Provincia e alla Camera di Commercio interessati per territorio dell'assentimento in concessione del giacimento.

8. Il concessionario qualora la concessione venga meno per qualsiasi motivo, deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.

9. Il concessionario presenta annualmente alla Regione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4, una relazione sull'andamento dell'attività produttiva e il programma dei lavori e degli investimenti che intende effettuare nell'anno successivo.

10. La concessione non è trasferibile ad altro soggetto senza la preventiva autorizzazione della Regione Liguria rilasciata secondo quanto indicato dal regolamento di cui all'articolo 4 [12].

Note:

[12]Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 9 agosto 2012, n. 29, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della medesima legge).

[13]Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 giugno 2019, n. 460.

Articolo 23 Accesso ai fondi e pubblica utilità.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I proprietari e possessori di fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni di termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese le opere di nuova captazione. È fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti.

2. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione e il contenimento delle acque, come individuate dalla Regione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24 Pertinenze.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango. Costituiscono altresì, pertinenza i beni indicati nell'articolo 23, comma 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni per quanto non espressamente indicato nel capoverso precedente.

2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio anche di carattere esclusivamente economico e gli impianti ed edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.

Articolo 25 Cessazione della concessione.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza;
- d) per revoca.

2. La rinuncia è comunicata alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

3. La decadenza è pronunciata, secondo il procedimento previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio qualora il concessionario:

- a) non adempia a specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
- b) non risulti più in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione;
- c) non abbia corrisposto, per almeno due annualità, il canone concessorio;
- d) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi, il giacimento oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo comunicato alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4;
- e) non ottenga ovvero perda le autorizzazioni sanitarie e di altro carattere, necessarie per l'esercizio dell'attività di estrazione di acque minerali o termali.

4. La revoca della concessione è pronunciata dal dirigente di cui al comma 3 qualora sussistano motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse originario.

Articolo 26 Custodia e gestione temporanea.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia e gestione temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.

2. Qualora sia presentata una unica istanza per un nuovo conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma 1 può affidare, in via temporanea e precaria e comunque per non oltre un anno, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze al richiedente. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma 1 può affidare, in via temporanea e precaria e comunque per non oltre un anno, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche sulla base dei criteri individuati nel regolamento di cui all'articolo 4. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per l'assentimento della concessione [14].

Note:

[14]Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 9 agosto 2012, n. 29, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della medesima legge).

Articolo 27 Vigilanza.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Il compito di vigilare sul corretto utilizzo delle fonti e sulla buona conservazione delle pertinenze di cui all'articolo 24 è affidato al Comune nel quale ricadono territorialmente i giacimenti di cui all'articolo 22. I rapporti tra Regione e Comune sono disciplinati da apposita convenzione.
2. L'attività di vigilanza può essere svolta in forma associata tra i comuni per i quali sono state attivate o previste le forme associative delle funzioni ai sensi dell'[articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e dell'[articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148 \[15\]](#).
3. I soggetti competenti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 inviano alla Regione annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle fonti e delle pertinenze, da inserire nel documento di cui all'articolo 9, secondo quanto indicato nel regolamento di cui all'articolo 4.
4. Il canone concessorio di cui all'articolo 22, comma 6, è corrisposto a titolo di rimborso spese per le attività di vigilanza sostenute dai soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2.

Note:

[15]Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 27 della medesima legge](#)).

TITOLO V

Scritture patrimoniali

Articolo 28 Inventari.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3.
2. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 29 Inventario dei beni demaniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati:
 - a) classificazione;
 - b) numero progressivo e data di carico;
 - c) descrizione e caratteristiche del bene;
 - d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali;

- e) titolo di provenienza;
- f) valore d'acquisizione o di stima;
- g) eventuali concessioni assentite;
- h) elementi eventualmente individuati dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Per i restanti beni appartenenti al demanio l'inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 30 Inventario dei beni immobili patrimoniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene, di norma, le indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, ed i seguenti dati:

- a) servitù, pesi ed oneri di cui l'immobile sia eventualmente gravato;
- b) finalità cui l'immobile è destinato.

Articolo 31 Beni mobili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni mobili si classificano sulla base delle categorie e dei criteri individuati dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. I beni mobili appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere trasferiti in proprietà ad enti pubblici per l'esercizio delle proprie finalità istituzionali con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 32 Inventario dei beni mobili patrimoniali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti negli inventari di cui all'articolo 28 che ne evidenziano i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. I materiali di normale consumo ed i beni durevoli, come individuati dal regolamento di cui all'articolo 4, il cui valore d'acquisto non superi la soglia stabilita dal regolamento medesimo, sono iscritti in appositi elenchi. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un'universalità di mobili.

3. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

- a) classificazione;
- b) numero progressivo e data di carico;
- c) descrizione del bene secondo la natura e la specie;
- d) destinazione;
- e) valore d'acquisizione o di stima;
- f) elementi eventualmente individuati dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 33 Consegnatari dei beni mobili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni mobili della Regione sono dati, di regola, in consegna a dipendenti regionali (consegnatari) che ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza. A detti consegnatari si applicano le norme relative agli agenti contabili.

1-bis. I beni mobili della Regione sono dati, di regola, in consegna a dipendenti regionali denominati consegnatari i quali divengono responsabili dei beni stessi e assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza ai sensi della normativa vigente [17].

2. Qualora beni mobili di proprietà regionale siano dati in uso ad altri soggetti pubblici o privati, i dipendenti degli stessi soggetti possono essere nominati consegnatari dei beni utilizzati.

3. Ogni consegnatario tiene in evidenza, con apposite scritture, i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonché le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tal fine egli deve tenere l'inventario, il libro giornale, le note di variazione ed i buoni di carico e scarico. La diminuzione, la perdita e l'alienazione a qualsiasi titolo degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

3-bis. Nell'ambito di ogni Direzione Centrale o Dipartimento della Giunta regionale sono incaricati, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, uno o più dipendenti regionali che svolgono la funzione di referenti del consegnatario, coadiuvandolo per ogni questione relativa ai beni mobili in dotazione alle Strutture facenti parte della Direzione o del Dipartimento di riferimento. Qualora non si provveda alla nomina di detti referenti la responsabilità per la gestione dei beni mobili assegnati è del Direttore generale preposto alla Direzione o al Dipartimento [16].

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce ulteriori disposizioni circa la classificazione dei beni mobili, la tenuta delle scritture patrimoniali e lo svolgimento dell'incarico di consegnatario.

Note:

[16]Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

[17]Comma aggiunto dall'art. 31, comma 2, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge).

Articolo 34 Aggiornamento del valore dei beni.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche, con le modalità e le tempistiche previste dal regolamento di cui all'articolo 4, provvede all'aggiornamento del valore dei beni iscritti negli inventari, in armonia con la vigente normativa statale di contabilità pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, i valori dei beni immobili di cui agli articoli 29 e 30, nel caso manchi la relativa stima, sono desunti, ove possibile, dai parametri medi forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VI

Acquisizione dei beni

Articolo 35 Acquisizione in proprietà di beni.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. L'acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale è effettuata mediante provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di acquisto di beni immobili, il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce i casi in cui si procede mediante trattativa privata ovvero mediante pubblico incanto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispettivamente ai sensi dell'articolo 92 e dell'articolo 63 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'acquisto di beni mobili al patrimonio regionale è effettuato mediante provvedimento della struttura regionale competente in materia di gare e contratti ovvero dell'economista della Giunta regionale ai sensi della L.R. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 36 Donazioni ed altre liberalità.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione sono accettate o rinunciate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. Le donazioni in denaro sono acquisite al patrimonio della Regione Liguria, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 37 Locazioni, concessioni e comodati passivi.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. All'acquisizione di beni immobili in locazione, concessione o comodato passivi provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio qualora il canone o comunque il corrispettivo annuo non sia superiore ad euro 10.000,00, negli altri casi provvede la Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, che definisce anche i casi in cui si ricorre, per le locazioni passive, alla trattativa privata o al pubblico incanto[18].

Note:

[18]Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della stessa legge).

TITOLO VII

Alienazioni, permuta e valorizzazioni

Articolo 38 Alienazione dei beni immobili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. L'alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale. I beni immobili regionali demaniali, a norma dell'articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia.
2. Il prezzo base dell'immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da Agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista

privato che redige apposita perizia giurata. Il regolamento di cui all'articolo 4 stabilisce le modalità con cui sono effettuate le stime di cui al presente comma.

3. All'alienazione si provvede mediante pubblico incanto, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, con le modalità determinate dal regolamento di cui all'articolo 4.

4. Si può procedere all'alienazione dei beni immobili mediante trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando l'ammontare del prezzo di cui al comma 2 non superi euro 150.000,00, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità riportate nel regolamento di cui all'articolo 4;

b) quando il pubblico incanto sia andato deserto, salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10;

b-bis) quando i beni vengano alienati ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, che intenda utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione [19].

5. Si procede all'alienazione di beni immobili regionali mediante trattativa privata con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) quando i beni vengano alienati ad un ente pubblico, che intenda utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione [20];

b) quando i beni vengano alienati a società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che intendano utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità statutarie;

c) [quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione legale] [21];

d) quando i beni vengano alienati ad enti appartenenti al settore regionale allargato o ad enti strumentali della Regione, i quali li utilizzino per il perseguimento di proprie finalità istituzionali anche mediante alienazione o permuta;

e) nel caso in cui trovi applicazione quanto disposto dai commi 8, 9 e 10.

6. Nei casi previsti dal comma 5, lettere a) e b), sui beni immobili alienati è apposto un vincolo, almeno ventennale, di destinazione all'uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese dell'acquirente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'istituzione di servitù passive ed enfiteusi.

8. Ad avvenuta approvazione della legge regionale di bilancio, enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni riportati nel Piano di cui all'articolo 39, comma 1, per i quali è prevista l'alienazione e non sia ancora stata avviata la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a centottanta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2, primo periodo, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta medesima.

9. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 8 risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 3, che sono avviate entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esame di congruità delle proposte di cui al comma 8.

10. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto di cui al comma 8.

Note:

[19] Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, L.R. 26 aprile 2012, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

[20] Lettera così modificata dall'art. 4, comma 7, L.R. 26 aprile 2012, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

[21] Lettera così modificata dall'art. 4, comma 8, L.R. 26 aprile 2012, n. 15, poi abrogata dall'art. 2, comma 4, L.R. 9 agosto 2012, n. 29, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della medesima legge).

Articolo 39 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, individua, con proprio provvedimento, le proposte relative ai beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli strumentali della Regione [23].

2. Per ogni bene vengono riportati i seguenti elementi:

a) l'ubicazione;

b) i dati catastali;

c) la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e, in particolare, la destinazione d'uso ammessa e la nuova destinazione d'uso proposta con specificazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi, qualora ne sia proposta variante sulla base di quanto disposto dalla vigente disciplina statale e regionale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) il valore del bene;

e) l'ipotesi di alienazione o di valorizzazione.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio; nei successivi quindici giorni chiunque può presentare alla Regione osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene allegato al bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario. I beni inclusi nel Piano sono alienati con le modalità di cui all'articolo 38.

5. L'inserimento dei beni nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ai sensi della vigente disciplina statale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

6. Il valore di cui al comma 2, lettera d), di ciascun bene è determinato mediante una stima sintetica al più probabile prezzo di mercato in base ai parametri forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni; qualora il citato Osservatorio non fornisca i dati necessari il valore è desunto dal Conto generale del patrimonio della Regione Liguria, redatto ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini dell'alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui al comma 1 la stima è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 38, comma 2.

7-bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Giunta regionale può approvare le integrazioni o modificazioni al Piano di cui al comma 1, predisposte sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal presente articolo [22].

7-ter. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione, qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1, lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale [24].

Note:

[22]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge).

[23]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[24]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

Articolo 40 Programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione d'uso urbanistica.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di FI.L.S.E. e delle sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri enti pubblici, delle province, dei comuni possono essere inseriti in un programma di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato ogni anno, rispettivamente, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal Comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione [25].

2. A tali programmi si applicano le disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico da alienare previste dalla vigente normativa statale e regionale.

Note:

[25]Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 50, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della medesima legge).

Articolo 41 Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali, nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di

operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all'articolo 4.

2. Ai trasferimenti effettuati in attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici.
3. Gli interventi di valorizzazione effettuati su beni regionali o di interesse regionale possono essere dichiarati, con provvedimento della Giunta regionale, di preminente interesse regionale.
4. In relazione agli interventi di cui al comma 3 tutti i pareri, autorizzazioni, assensi in qualsiasi modo indicati, nelle funzioni oggetto di delega o trasferite dalla Regione a province o comuni, sono rilasciati dai competenti uffici regionali. Gli enti locali interessati possono inviare alla Regione apposita relazione che dovrà essere valutata dagli uffici regionali [\[26\]](#).
5. Gli interventi di valorizzazione possono essere effettuati anche su beni conferiti o trasferiti ai fondi di cui all'articolo 42 ovvero oggetto di altre forme di dismissione o di valorizzazione.
6. Al fine di effettuare gli interventi di cui al comma 3 la Regione indice apposite conferenze di servizi ai sensi degli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano la Regione, le altre amministrazioni pubbliche proprietarie dei beni conferiti o trasferiti ai sensi del comma 5 e le altre amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti eventualmente interessati. Nella conferenza di servizi vengono acquisiti le intese, i nulla osta, i concerti o assensi in qualsiasi modo denominati, anche aventi natura di variante urbanistica ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico.
7. Al fine della valorizzazione di beni regionali la Giunta regionale può promuovere la costituzione di società di trasformazione urbana di cui all'[articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni ovvero partecipare alla costituzione di tali società conferendo alle stesse i beni immobili regionali interessati dal processo di valorizzazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 40, relativamente ai beni alienati e da alienare da parte degli enti appartenenti al settore regionale allargato inclusa la Regione, la Giunta regionale può avvalersi di ARTE Genova.

Note:

[\[26\]](#)Comma così modificato dall'[art. 2, comma 5, L.R. 9 agosto 2012, n. 29](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22 della medesima legge](#)).

Articolo 42 Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Al fine di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai sensi dell'[articolo 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà della Regione.
2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprietà di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora questi ne facciano richiesta.

3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all'individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprietà regionale o di altri enti pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonché alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente, si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
5. Ai beni trasferiti ai sensi del D.Lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1 [27].

Note:

[27]Comma così modificato dall'art. 4, comma 9, L.R. 26 aprile 2012, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Articolo 43 Permuta di beni immobili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Giunta regionale può disporre la permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità dei beni permutati e all'interesse pubblico dell'operazione.
2. Qualora il valore dei beni oggetto di permuta non coincida, si procede a conguaglio.
3. La permuta è effettuata mediante trattativa diretta secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.
4. I beni immobili inseriti nel Piano di cui all'articolo 39 possono essere permutati anche con le modalità stabilite dall'articolo 38, commi 8, 9 e 10.

Articolo 44 Advisor immobiliare.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. La Regione può avvalersi dell'attività di advisor immobiliare conferendola ad una società direttamente o indirettamente controllata dalla Regione medesima o, previo procedimento ad evidenza pubblica, ad altro soggetto operante nel mercato immobiliare secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. Ai sensi della presente legge si intende per "advisor immobiliare" un soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica che soddisfa la richiesta di servizi di investimento e gestione immobiliare.

Articolo 45 Dichiarazione di fuori uso di beni mobili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 46 Alienazione e cessione di beni mobili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall'articolo 45, qualora a seguito di accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore di mercato.
2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilità regionale si provvede ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
3. Il prezzo dei beni alienati non può essere inferiore a quello di stima.

TITOLO VIII

Concessioni e locazioni

Articolo 47 Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili [29].

In vigore dal 1 marzo 2012

1. L'uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto del bene.
2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali.
3. La Giunta Regionale dispone l'uso particolare dei beni di cui al comma 1 stabilendo, di norma:
 - a) la durata della concessione;
 - b) il canone concessorio ovvero il canone a base d'asta;
 - c) l'uso per il quale il bene viene concesso;
 - d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio dell'attività cui esso è destinato;
 - e) l'ammontare dell'eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario.
4. La concessione è assentita mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio sulla base delle risultanze del pubblico incanto.
5. La stima del canone concessorio ovvero del canone a base d'asta viene effettuata dai soggetti di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo.
6. L'atto di concessione statuisce in ordine all'assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il concessionario si impegna ad eseguire.
7. Qualora il concessionario effettui nell'immobile in concessione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 4. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del concessionario, di servizi di supporto all'attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l'Amministrazione regionale.
8. In caso di inadempimento anche parziale, degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

9. [Il regolamento di cui all'articolo 4 statuisce le norme in tema di sub-concessione in conformità ai principi previsti dal presente articolo] [28].

Note:

[28]Comma abrogato dall'art. 4, comma 10, L.R. 26 aprile 2012, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

[29]Per la sospensione del pagamento del canone a seguito di eventi alluvionali di cui al presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 23, comma 1, L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.

Articolo 48 Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni demaniali, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere assentiti in concessione, direttamente dalla Giunta regionale, a un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, qualora la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali regionali, di interesse generale o di carattere sociale ritenute rilevanti dalla Regione. La Giunta regionale può stabilire un canone ricognitorio secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 4 [30].
2. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finché il bene viene utilizzato in base all'indicata destinazione e la concessione è assentita con le modalità di cui al comma 1; il regolamento di cui all'articolo 4 dispone in merito alle modalità di gestione e conservazione dei beni concessi.
3. Dai rapporti concessori di cui al comma 2, di norma, non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico della Regione.
4. In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.
5. Beni regionali possono essere attribuiti in uso a titolo gratuito, per finalità previamente individuate dalla Regione, ad enti pubblici mediante convenzione secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4.

Note:

[30]Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 19, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 41.

Articolo 49 Locazioni attive e altri titoli di disponibilità.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni patrimoniali immobili disponibili possono essere locati a enti pubblici o a soggetti privati mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio.
2. La scelta del conduttore avviene mediante pubblico incanto ovvero mediante trattativa privata preceduta da pubblicazione di avviso di selezione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

3. Il canone di locazione o il canone a base d'asta è stimato dai soggetti di cui all'articolo 38, comma 2.
4. Il provvedimento con il quale si dispone la locazione statuisce in ordine all'assunzione da parte del locatario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il locatario si impegna ad eseguire.
5. Qualora il locatario effettui nell'immobile in locazione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 4. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del locatario, di servizi di supporto all'attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l'Amministrazione regionale.
6. I beni mobili disponibili possono essere assegnati ai soggetti di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.

Articolo 50 Contratti di valorizzazione.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. I beni immobili di proprietà della Regione possono essere concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore ad anni cinquanta, al fine di operazioni di valorizzazione, riqualificazione e riconversione dei beni medesimi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con introduzione di nuove destinazioni d'uso, fermi restando i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il canone concessorio o di locazione è determinato tenendo conto degli investimenti effettuati dal concessionario in ragione dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento.
3. Le varianti di destinazione d'uso di cui al comma 1 sono approvate con le procedure disciplinate dalle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico da alienare previste dalla vigente normativa statale e regionale.
4. Gli atti di cui al comma 1 sono disposti con provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 51 Norme transitorie.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Alle procedure di alienazione o di concessione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.
- 1-bis. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all'articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge [\[31\]](#).
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti statali di attuazione del D.Lgs. 85/2010, l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili,

protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni e dagli atti amministrativi emanati in applicazione di tale legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, anche a stralci, il Reg. reg. di cui all'articolo 4.

4. Nelle more di approvazione del regolamento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, gli articoli 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17-bis, 18, 19, 20, 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le funzioni statali esercitate sui beni demaniali e patrimoniali di cui al D.Lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ad avvenuta emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, vengono esercitate dalla Regione.

Note:

[31]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

Articolo 52 Abrogazioni.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale);

b) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008);

d) l'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);

e) l'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

f) l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011).

2. Le norme di cui alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33 (Disciplina delle acque minerali e termali) e successive modificazioni e integrazioni sono abrogate laddove incompatibili con quanto disposto dal Capo II del Titolo IV della presente legge.

Articolo 53 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2012:

- Stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta alla U.P.B.

3.1.3 "Proventi di beni della Regione"

- Le entrate previste dall'articolo 36 confluiscono nella U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa"

- Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 54 Entrata in vigore del Capo II del Titolo III.

In vigore dal 1 marzo 2012

1. Il Capo II del Titolo III della presente legge entra in vigore alla data di trasferimento alla Regione Liguria dei beni del demanio marittimo ed idrico ai sensi del D.Lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 2000**Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11.**

Capo I - Classificazione e inventari

Art. 1 Beni della Regione - Classificazione.

1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'[art. 119](#) della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'[art. 822](#) e seguenti del codice civile.

2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'[art. 822](#) del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonché in mobili e immobili.

4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'[art. 826](#) del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.

5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 4.

5-bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili nonché i criteri di trasparenza di cui all'articolo 15 [\[3\]](#).

5-ter. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione assembleare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione [\[4\]](#).

5-quater. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna [\[5\]](#).

5-quinquies. Degli indirizzi e del programma di cui al comma 5-bis e del piano di cui al comma 5-ter, viene data informazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN). L'IBACN entro sessanta giorni può esprimere il proprio parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano tale termine, il parere si dà per acquisito [\[6\]](#).

Note:

[\[3\]](#) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 1](#), L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «5-bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal fine per i beni culturali e ambientali la Giunta acquisisce oltre ai pareri previsti dalla legge anche il parere dell'IBACN, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.».

[\[4\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 1](#), comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[\[5\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 1](#), comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[\[6\]](#)Comma aggiunto dall'[art. 1](#), comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

Art. 2 Modifiche di classificazione.

1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie indicate all'articolo 1 è effettuata in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo [7].

Note:

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria ad altra. 1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'art. 1 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. Il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra è disposto dalla Giunta regionale.

3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità a quella della patrimonialità e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche.».

Art. 3 Inventario dei beni regionali.

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa.

3. L'inventario generale è composto da:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali.

4. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili e immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione dello stato patrimoniale [8].

5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in una descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;

d) l'estensione;

e) il reddito;

f) il valore calcolato in base al disposto di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [9];

g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione;

h) la destinazione urbanistica.

7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto a cura della struttura competente in materia di provveditorato.

8. [Il registro di consistenza dei titoli ed azioni che, a norma del codice civile, sono considerati beni mobili, è tenuto a cura della struttura competente in materia di risorse finanziarie e bilancio] [10].

Note:

[8]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «4. Al fine della iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili ed immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione del conto generale del patrimonio.».

[9]Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «f) il valore fondiario approssimativo.».

[10]Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

Art. 4 Beni mobili.

1. L'acquisizione dei beni mobili della Regione è disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

2. La Giunta regionale definisce le categorie dei beni mobili durevoli da inventariare, nonché le procedure e le modalità per l'utilizzazione, conservazione ed alienazione dei beni mobili disciplinando la nomina dei consegnatari, le relative attribuzioni nonché le modalità di controllo e di ispezione e della dichiarazione di fuori uso [11].

3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati o permutati. Possono altresì essere ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro. Tali disposizioni si applicano anche agli enti pubblici dipendenti dalla Regione o da essa istituiti, secondo i propri regolamenti o, in mancanza degli stessi, secondo le disposizioni in vigore per la Regione.

4. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale scarico. Essi hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni stessi. Accertano i danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a sub-consegnatari se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

Note:

[11] Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

Art. 5 Ricognizione periodica dei beni.

1. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

2. Le ricognizioni periodiche, fissate dalla Giunta regionale, sono effettuate a scadenze non superiori a cinque anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili [12].

Note:

[12] Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

Capo II - Gestione

Art. 6 Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indispensabili (5). [13]

1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale [14].

2. L'atto di concessione, adottato dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito [15].

3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico, o una società e prevalente capitale pubblico, o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta [16].

4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

5. Nel caso che beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previste da altre leggi regionali vigenti [17].

Note:

[13] Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[14] Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[15] Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

Art. 7 Contratto di affitto, locazione, comodato, uso.

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di patrimonio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale [18].
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, con deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo della pubblicizzazione [19].
4. [L'uso a titolo gratuito, secondo le modalità di cui al comma 3, può essere concesso anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 e dall'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005] [20].
- 4-bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sublocazione [21].

Note:

[18] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[19] Vedi anche l'art. 10, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12.

[20] Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, L.R. 13 aprile 2023, n. 3. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e dall'art. 4, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalità di cui al comma 3, può essere concesso anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10, o al Registro di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37, alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10 delle medesime leggi regionali e successive modificazioni.».

[21] Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 13 aprile 2023, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «4-bis. I beni concessi ai sensi dei commi 3 e 4 non possono essere oggetto di sublocazione.».

Art. 8 Forme di gestione indiretta.

1. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad Enti locali.

1-bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene, nonché a Università per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano

di utilizzo in cui sono evidenziate, oltreché l'uso per il quale il bene viene affidato e la durata dell'affidamento in gestione, anche le risorse economiche per gli eventuali investimenti. Detti investimenti possono prevedere il concorso finanziario della Regione, a seguito e sulla base della valutazione specifica dei progetti e dei piani di utilizzo proposti [22].

2. I beni immobili regionali possono, altresì, essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge vigenti [23].

2-bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento [24].

Note:

[22]Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 29 luglio 2021, n. 8, a decorrere dal 30 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 23.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 12 marzo 2003, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Gestione degli immobili. 1. La gestione di beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione.

2. I beni immobili regionali possono, altresì, essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi della L.R. 6 aprile 1998, n. 12.».

[24]Comma aggiunto dall'art. 21, comma 3, L.R. 13 aprile 2023, n. 3.

Art. 8-bis Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011. [25]

1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.

2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.

Note:

[25]Articolo aggiunto dall'art. 22, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Alloggi di servizio.

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelle per i consumi, eccezion fatta per le spese di installazione dell'apparecchio telefonico ed il relativo canone fisso, per le quali può essere concesso un contributo qualora l'installazione sia motivata da ragioni di servizio.

3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, su motivata richiesta della struttura organizzativa presso la quale sussiste l'esigenza di cui al comma 1.

Art. 9-bis Alienazione ed acquisto - Competenze.

1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio[26].

3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.

4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo [27].

Note:

[26]Vedi, anche, il punto 2), Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2161.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

Art. 10 Alienazione dei beni immobili - Determinazione del prezzo e prelazioni.

1. [Le alienazioni di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 11] [28].

2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene è determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente:a) per i terreni non suscettibili di edificabilità, ai valori agricoli di mercato;b) per gli edifici ed i terreni edificabili, alle quotazioni semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate [29].

2-bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate [30].

3. Non si richiede la verifica di congruità di cui al comma 2-bis nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un ente territoriale o del Servizio sanitario nazionale e i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),

convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). In tale caso l'acquirente comunica alla Regione l'avvenuta attestazione da parte dell'Agenzia del demanio della congruità del prezzo [\[31\]](#).

4. Nel caso di acquisto di un immobile da parte del conduttore o del concessionario, a questi può essere riconosciuta una indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata o data in concessione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'[art. 1592](#) del codice civile.

5. È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici [\[32\]](#).

Note:

[\[28\]](#) Comma abrogato dall'[art. 8](#), comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[\[29\]](#) Comma dapprima modificato dall'[art. 8](#), comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'[art. 6](#), comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «2. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il prezzo di vendita delle unità immobiliari urbane è individuato, di norma, in base ai valori catastali correnti.».

[\[30\]](#) Comma aggiunto dall'[art. 6](#), comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[\[31\]](#) Comma dapprima modificato dall'[art. 8](#), comma 3, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'[art. 6](#), comma 3, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «3. Qualora il valore di mercato dell'immobile, sulla base di una preventiva perizia di stima effettuata dalla struttura competente in materia di patrimonio o da incaricati scelti tra persone competenti per materia ed iscritte ai relativi albi professionali, se non pubblici dipendenti, o da organi tecnici di altre amministrazioni, risulti discostarsi sensibilmente dal prezzo come determinato al comma 2, e comunque in misura non inferiore al dieci per cento, il bene immobile viene alienato al prezzo risultante dalla perizia di stima. Ai sensi dell'[articolo 107](#) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'[art. 1](#) della legge 22 luglio 1975, n. 382), su tale stima può essere richiesto il parere di congruità alla competente Agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'[articolo 16](#), commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni.».

[\[32\]](#) Comma così sostituito dall'[art. 8](#), comma 4, L.R. 12 marzo 2003, n. 3. Il testo originario era così formulato: «5. Agli immobili urbani e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'[art. 4](#) della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni dell'[art. 38](#) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni. Sono altresì fatte salve tutte le disposizioni, previste da leggi statali e regionali vigenti, riguardanti diritti di prelazione nell'acquisto di immobili.».

Art. 11 Alienazioni - Modalità.

1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata [\[33\]](#).

2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni [\[34\]](#).

3. La Regione può procedere alla alienazione di beni immobili ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'Istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati [35];

b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;

c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le società a prevalente capitale pubblico [36].

3-bis. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna, che risultino essere interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui e quelle divenute aree di pertinenza possono essere alienate ricorrendo direttamente alla trattativa privata con il soggetto che legittimamente ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione, oltre alla superficie oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti, potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Saranno a carico dell'acquirente le spese di frazionamento, nonché gli oneri inerenti l'occupazione pregressa delle aree regionali. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e parametri inerenti la quantificazione del prezzo di cessione e della determinazione inerente l'indennità di occupazione pregressa [37].

3-ter. Possono essere ceduti a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà [38].

3-quater. Dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni di cui ai commi 3-bis e 3-ter tramite trattativa privata è assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito internet istituzionale della Regione, fornendo le informazioni riguardo a individuazione, valore e soggetti coinvolti [39].

4. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 3, l'alienazione è preceduta da idonea pubblicizzazione e, qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa. La gara ufficiosa è altresì esperita nel caso di cui alla lett. b), qualora vi siano più soggetti aventi diritto a prelazione.

4-bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'[articolo 822](#) del Codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia [40].

4-ter. La Giunta regionale può provvedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le disposizioni inerenti l'esonero dall'obbligo della consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, l'esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche e di conformità catastale richieste dalla legge per la validità degli atti, nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al trasferimento di cui all'[articolo 3](#), commi 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), come interpretato dall'[articolo 11-quinquies](#), comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) [41] [42].

4-quater. Gli eventuali esoneri e mancanze di cui al comma 4-ter sono adeguatamente evidenziati, per ogni bene oggetto di dismissione, nei relativi bandi nonché negli atti di alienazione [43].

Note:

[33] Comma così sostituito dall'[art. 9](#), comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e dall'[art. 7](#), comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «1. All'alienazione di beni immobili deve essere data idonea pubblicizzazione.».

[34] Comma così sostituito dall'[art. 7](#), comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «2. Alla alienazione si provvede mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.».

[35] Lettera così sostituita dall'[art. 9](#), comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3. Il testo originario era così formulato: «a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di lire 300 milioni.».

[36] Il secondo periodo è stato aggiunto dall'[art. 9](#), comma 3, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[37] Comma aggiunto dall'[art. 7](#), comma 3, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[38] Comma aggiunto dall'[art. 7](#), comma 3, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[39] Comma aggiunto dall'[art. 7](#), comma 3, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[40] Comma aggiunto dall'[art. 9](#), comma 4, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[41] Comma dapprima aggiunto dall'[art. 9](#), comma 4, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'[art. 7](#), comma 4, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «4-ter. La Giunta regionale può procedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.».

[42] Vedi, anche, il punto 3), [Delib.G.R. 22 novembre 2019, n. 2161](#).

[43] Comma aggiunto dall'[art. 7](#), comma 5, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

Art. 12 Acquisto di beni immobili (25).[44]

1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione [45].

2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta regionale ne stabilisce le relative modalità. Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruità di cui al comma 1.

2-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, il bene può essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione [46].

2-ter. L'acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, commi 1-bis e 2-bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 5 bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)) [47].

Note:

[44] Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 12 marzo 2003, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Acquisto di beni immobili. 1. L'acquisto di beni immobili è disposto dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del parere di congruità del competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze circa il prezzo richiesto da rendersi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.»

[45]Comma dapprima sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. e poi così modificato dall'art. 37, comma 1, L.R. 14 giugno 2024, n. 7, a decorrere dal 15 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. n. 616 del 1977, il parere di congruità alla competente Agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.».

[46]Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[47]Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L.R. 14 giugno 2024, n. 7, a decorrere dal 15 giugno 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 Permuta di beni immobili.

1. La Giunta regionale può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione motivata, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, alla permuta, anche d'uso, dei beni demaniali e patrimoniali non più necessari agli usi istituzionali, con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi [48].

3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 [49].

Note:

[48] Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 3.

[49]Comma dapprima modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima e con richiesta alla competente Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del parere di

congruità da rendere ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 14 Conto del patrimonio .[50]

[1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) [51].

Note:

[50]Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

[51] Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 12 marzo 2003, n. 3].

Art. 15 Forme di pubblicità .[52]

1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:

- a) nella gestione dei beni immobili;
- b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;
- c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.

3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'articolo 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.

Note:

[52]Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Forme di pubblicità. 1. La Giunta provvede a definire:

- a) criteri di trasparenza cui attenersi nella gestione dei beni immobili;
- b) le modalità della pubblicizzazione prevista agli articoli 7 e 11.».

Art. 16 Modalità di pagamento del prezzo.

1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita [53].

2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a venti anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello dell'interesse legale [54].

2-bis. La Giunta regionale definisce i criteri per autorizzare una rateizzazione con durata superiore ai venti anni, sino ad un massimo di trenta, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto pubblico e i beni siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse [55].

3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

Note:

[53] Comma così sostituito dall'[art. 13](#), comma 1, L.R. 12 marzo 2003, n. 3. Il testo originario era così formulato: «1. Nei casi di alienazione di beni immobili a trattativa privata, il pagamento del prezzo può essere autorizzato in forma rateale.».

[54] Comma così sostituito dall'[art. 13](#), comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 3 e dall'[art. 12](#), comma 1, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a dieci anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di tesoreria regionale.».

[55] Comma aggiunto dall'[art. 12](#), comma 2, L.R. 19 dicembre 2016, n. 22.

Art. 17 Trattamento dei dati.

1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di acquisizione, conservazione, gestione e alienazione dei beni nonché di controllo sulla attività svolta a tale scopo, la Regione è autorizzata, ai sensi della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati inerenti gli inventari, le procedure contrattuali, i soggetti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevanti.

2. La Regione è autorizzata, in particolare, ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e diffusione in forma aggregata ad enti pubblici e soggetti privati, nonché di cancellazione e distruzione, dei dati di cui al comma 1 ed ad istituire banche dati per la raccolta delle predette informazioni trattate anche in forma elettronica.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 18 Riserva di diverse disposizioni regolamentari.

1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di competenza del Consiglio regionale o degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, sono fatte salve le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

Art. 19 Norme finali e transitorie.

1. I prezzi di vendita dei beni immobili urbani, fintanto che non siano state determinate le tariffe d'estimo di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#), sono individuati, di norma, applicando i criteri di cui al comma 4 dell'[art. 52](#) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Art. 20 Abrogazioni.

1. Sono abrogate:

a) la [L.R. 10 aprile 1989, n. 11](#);

b) la [L.R. 7 novembre 1994, n. 44](#);

c) gli articoli dal 26 al 45 del Reg. 11 novembre 1980, n. 53 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli articoli dal 26 al 45 del Reg. n. 53 del 1980 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Al comma 7 dell'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 31 sono soppresse le parole «ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale,».

4. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle alienazioni previste al capo III della L.R. n. 11 del 1989, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale medesima. Si intendono in corso le procedure per le quali sia stata presentata domanda nei termini ivi previsti.

Regione Puglia - Legge regionale n. 27 del 26 aprile 1995**Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.**

TITOLO I [4]

Finalità e principi generali

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge, in conformità all'articolo 62 dello Statuto, disciplina l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale [5].

2. [La presente legge intende inoltre:

- a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;
- b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente] [6].

Note:

[4] Titolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[5] Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[6] Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 1-bis Principi generali .[7]

1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.

Note:

[7] Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

TITOLO II

Tipologia e classificazione dei beni regionali [8]

Capo I - Tipologia dei beni e loro regime giuridico [9]

Art. 2 Beni del demanio.

1. Il demanio regionale è costituito dai beni, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art. 822, comma 2, del Codice civile e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all'articolo 823 del c.c. [10]

2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970 dall'articolo 825 c.c. [11].

2-bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso [12].

Note:

[8]Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[9]Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[10]Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[11]Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[12]Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 3 Beni del patrimonio.

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile e sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 828 dello stesso codice [13].

4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario [14].

Note:

[13]Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[14]Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO II

Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale] [15]

Capo II - Classificazione dei beni

Art. 4 Classificazione e destinazione dei beni.

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e autorizza l'iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12 [16].

2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all'esercizio delle funzioni di competenza regionale [17].

3. [La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione] [18].

3-bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un'altra avviene con provvedimento di Giunta regionale [19].

4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.

Note:

[15] Titolo soppresso dall'art. 9, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[16] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[17] Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[18] Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[19] Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

TITOLO III

Amministrazione dei beni [20]

Capo I - Norme generali

Art. 5 Attività [21]

1. L'amministrazione dei beni regionali consiste in:

- a) acquisizione;
- b) catalogazione e inventariazione;
- c) alienazione;
- d) locazione e concessione;
- e) valorizzazione;
- f) costruzione e conservazione;
- g) razionalizzazione delle sedi degli uffici [22].

Note:

[20] Rubrica così modificata dall'art. 11, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[21] Rubrica così modificata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[22]Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:

- a) acquisizione dei beni;
- b) catalogazione e inventariazione dei beni;
- c) uso e amministrazione dei beni;
- d) valorizzazione dei beni;
- e) conservazione e realizzazione dei beni;
- f) alienazione dei beni.».

[TITOLO IV

Acquisizione dei beni] [23]

Capo II - Acquisizione [24]

Art. 6 Modi di acquisizione [25]

I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità [26]:

- a) trasferimento ex lege;
- b) acquisto;
- c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione [27];
- d) atto di liberalità;
- e) permuta.

Note:

[23]Titolo abrogato dall'art. 13, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[24]Capo così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «Capo I - Beni regionali».

[25]Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «Beni regionali.».

[26]Alinea così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. «1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:».

[27]Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[Capo II - Acquisizione dei beni] [28]

Art. 7 Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege [29]

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.]

Note:

[28]Capo soppresso dall'art. 15, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[29]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 8 Acquisizione dei beni per acquisto e permuta .[30]

1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale [31].

2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;

b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza pubblica [32].

3. La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto [33].

3-bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale [34].

3-ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici [35].

Note:

[30]Rubrica così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[31]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.».

[32]Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[33]Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.».

[34]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[35]Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 9 Acquisizione di beni a seguito di costruzione .[36]

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici].

Note:

[36]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 10 Acquisizione dei beni per atti di liberalità.

1. Sono acquisiti in proprietà i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità, previa accettazione da parte della Giunta regionale [37].

2. [Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento] [38].

3. [Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti] [39].

Note:

[37]Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[38]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[39]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera e), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 11 Acquisizione dei beni per permuta .[40]

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all'articolo 28 [41].

5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale].

Note:

[40]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera f), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[41]Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. La stima dei beni oggetto di permuta è determinata dall'Ufficio tecnico erariale.».

TITOLO IV [42]

Capo I - Norme generali

Art. 12 Norme generali.

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.

Note:

[42] Titolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «TITOLO V - Catalogazione e inventariazione dei beni»

[TITOLO V

Catalogazione e inventariazione dei beni] [43]

Capo II - Catalogazione dei beni

Art. 13 Catalogo dei beni immobili demaniali .[44]

1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) titolo di provenienza;
- c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- d) tipo di amministrazione o ente preposto;
- e) utilizzazione e relativo titolo;
- f) valore;
- g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene].

Note:

[43] Titolo soppresso dall'art. 18, comma 2, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[44] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera g), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 14 Catalogo dei beni immobili .[45]

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, esemplificativamente, le seguenti indicazioni [46]:

- a) descrizione e ubicazione del bene [47];
- b) classificazione del bene [48];
- c) titolo di proprietà [49];
- d) situazione catastale e ipotecaria [50];
- e) destinazione urbanistica e di uso [51];
- f) stato di possesso [52];

g) valore stimato al prezzo attuale di mercato [53];

h) vincoli e oneri giuridici [54].

Note:

[45] Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[46] Alinea così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «a) descrizione e caratteristiche del bene;».

[48] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile; ».

[49] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «c) titolo di provenienza;».

[50] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;»

[51] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «e) tipo di amministrazione o ente preposto;».

[52] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;».

[53] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;».

[54] Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «h) valore.».

[TITOLO V

Catalogazione e inventariazione dei beni

Capo III - Inventariazione dei beni] [55]

Art. 15 Inventari dei beni mobili.

1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati dalla struttura competente per categorie secondo la seguente classifica [56]:

categoria A: arredi;

categoria B: macchine e attrezzature;

categoria C: libri e riviste;

categoria D: opere d'arte;

categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

Note:

[55] Titolo soppresso dall'art. 18, comma 3, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[56] Alinea così modificato dall'art. 20, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. In precedenza, il presente alinea era già stato modificato dall'art. 1, L.R. 12 dicembre 2006, n. 37 e dall'art. 37, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

Art. 16 Valutazione dei beni.

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.

TITOLO V [57]

Uso e amministrazione dei beni immobili

Art. 17 Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate concessioni in uso temporaneo alle seguenti condizioni:

- per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio;
- per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica [58].

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. [La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione] [59].

4. [Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali] [60].

5. [La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato] [61].

Note:

[57] Titolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «TITOLO VI - Uso e amministrazione dei beni - Capo I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale»

[58] Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a)-d), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[59] Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[60]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[61]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera h), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 18 Locazione dei beni immobili del patrimonio disponibile .[62]

1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione con procedura di evidenza pubblica [63].

2. [La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali] [64].

3. [L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione] [65].

3-bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione [66].

Note:

[62]Rubrica così modificata dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[63]Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[64]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera i), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[65]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera i), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[66]Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 19 Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti .[67]

[1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale].

Note:

[67]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera j), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VI

Uso e amministrazione dei beni

Capo II - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale] [68]

Art. 20 Norme generali .[69]

[1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali].

Note:

[68] Titolo soppresso dall'art. 21, comma 2, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[69] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera k), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 21 Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale .[70]

[1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza].

Note:

[70] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera l), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 21-bis Spese istruttorie .[71]

[1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento].

Note:

[71] Articolo dapprima aggiunto dall'art. 50, comma 1, lettera e), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera m), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VI

Uso e amministrazione dei beni

Capo III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse] [72]

Art. 22 Norme generali .[73]

[1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;

b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza].

Note:

[72] Titolo soppresso dall'art. 21, comma 3, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[73] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera n), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VII

Valorizzazione dei beni] [74]

Art. 23 Valorizzazione dei beni .[75]

[1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare].

Note:

[74]Titolo soppresso dall'art. 24, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[75]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera o), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

TITOLO VI [76]

Alienazione dei beni

Art. 24 Norme generali.

1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile [77].

2. [I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico] [78].

3. L'alienazione è a titolo oneroso [79].

3-bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. È altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali.[80]

Note:

[76]Titolo così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «TITOLO VIII - Alienazione dei beni - Capo I - Norme generali».

[77]Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.».

[78]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera p), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[79]Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[80]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 agosto 2019, n. 35, a decorrere dal 9 agosto 2019.

[TITOLO VIII

Alienazione dei beni

Capo II - Norme sul patrimonio agricolo-forestale] [81]

Art. 25 Norme sul patrimonio agricolo-forestale .[82]

[1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge].

Note:

[81] Titolo soppresso dall'art. 25, comma 2, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[82] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera q), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO VIII

Alienazione dei beni

Capo III - Alienazione di beni immobili] [83]

Art. 26 Alienazione del patrimonio regionale .[84]

[1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386].

Note:

[83] Titolo soppresso dall'art. 25, comma 3, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[84] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera r), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 26-bis Alienazione beni demaniali .[85]

1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;

b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza, con la riduzione 50 per cento;

2. Gli attuali concessionari, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione;

3. I beni del demanio cosiddetti liberi, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, sono alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente [86].

Note:

[85] Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[86]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 16.

Art. 27 Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica.

1. I beni immobili sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima [87] [88].

2. [L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato] [89].

3. Qualora la procedura vada deserta per due volte consecutive, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo [90].

Note:

[87]Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[88]Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 novembre 2021, n. 1756.

[89]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera s), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[90]Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 28 Prezzo di stima e Commissioni tecniche.

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

a) dalla struttura regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila [91];

b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell'Opera nazionale per i combattenti e della riforma fondiaria [92] [93].

2. [Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene [94]].

3. [Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1] [95].

Note:

[91]Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[92]Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[93]Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.».

[94]Comma dapprima sostituito dall'art.30, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera t), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020. Il testo precedente era così formulato: «2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Provincie, Comunità montane e/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.».

[95]Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera t), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 29 Svolgimento della gara e aggiudicazione .[96]

[1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale].

Note:

[96]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera u), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 29-bis Regolamento .[97]

[1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita].

Note:

[97]Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 30 Destinazione dei proventi dell'alienazione .[98]

[1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

- a) realizzazione delle sedi regionali;
- b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;
- c) attuazione dei programmi comunitari [99].

Note:

[98]Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera v), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[99] Vedi anche quanto disposto dal primo comma dell'art. 6, L.R. 22 dicembre 1997, n. 22.

[TITOLO VIII

Alienazione dei beni

Capo IV - Alienazione di beni mobili] [100]

Art. 31 Alienazione di beni mobili.

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purchè dichiarati «fuori uso» dalla competente struttura regionale di economato e cassa [101].

2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.

3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.

Note:

[100] Titolo soppresso dall'art. 25, comma 4, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[101] Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie] [102]

Art. 32 Pareri .[103]

[1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta].

Note:

[102] Titolo soppresso dall'art. 31, comma 1, L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[103] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera w), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

Art. 33 Programma di alienazione .[104]

[1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A

allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione [105] [106].

1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni [107].

1-ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi costituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 [108].

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

- 1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
- 2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

2-bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27 [109].

2-ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

- a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative;
- b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale [110].

2-quater. L'Università degli studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie [111].

2-quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario [112].

2-sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale [113].

2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso "ex SICEM" in Foggia [114].

02-septies 1. Per l'intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno [115].

2-septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti [116].

2-octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i) ed l) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2-quinquies [117]:

a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale "N. Tommaseo" in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali [118];

b) alla Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia romana dei chierici regolari somaschi l'immobile colonia collinare ex G.I. "A. Motolese" in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI alla via Birago e l'immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso [119];

d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche [120];

e) al Comune Sannicola (Le) la colonia "L. Staiano" per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell'anno in favore di giovani e anziani;

f) all'Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti [121];

g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali [122];

h) all'Università degli studi di Foggia la "Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia" da utilizzare per attività istituzionali e didattiche [123] [124];

i) al comune di Fasano l'immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socioculturali e comunque non a scopo di lucro [125];

l) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. "Colonia Coppolicchio" e "Colonia Bianchi" e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali-turistiche [126].

2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari [127].

2-decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2-octies [128].

Note:

[104] Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera x), L.R. 20 agosto 2020, n. 29, a decorrere dal 24 agosto 2020.

[105] Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente

legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

[106] Per la deroga di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 14, comma 8, L.R. 11 febbraio 2002, n. 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 ottobre 2015, n. 30.

[107] Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

[108] Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

[109] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 23 ottobre 1995, n. 35.

[110] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[111] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[112] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[113] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

[114] Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6, poi così modificato dall'art. 17, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 e dall'art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

[115] Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il comma 2 del medesimo articolo abroga tutte le norme in contrasto con il presente comma.

[116] Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.

[117] Alinea così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, dall'art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2015, n. 30, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione ed infine dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 22 novembre 2016.

[118] Lettera così sostituita dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «a) alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale "N. Tommaseo", con le pertinenze funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e turistico-congressuali;».

[119] Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;».

[120] Lettera così sostituita dall'art. 30, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) alla Provincia di

Lecce il "Campo di calcio", adiacente alla residenza universitaria "E. De Giorgi", per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d'intesa con la Federazione italiana "Gioco calcio";».

[121]La presente lettera, aggiunta dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, è stata poi così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 ottobre 2009, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «f) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da utilizzare per finalità sociali.».

[122]Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

[123]Lettera aggiunta dall'art. 50, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

[124]Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

[125]Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2015, n. 30, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione.

[126]Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 22 novembre 2016.

[127]Il presente comma, aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, poi modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2007, n. 25, e successivamente sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 e dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 ottobre 2009, n. 25, poi modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 50, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dell'ex Collegio Navale "N. Tommaseo", della Colonia Collinare ex G.I. "A. Motolese", dell'ex INAPLI e dell'ex Collegio Fiorini, dell'area del Campo di calcio, adiacente alla residenza universitaria "E De Giorgi", della Colonia Stajano e della Palestra di via Galliani e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù) provvedono rispettivamente la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, la Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l'Università degli Studi di Lecce, la provincia di Lecce, il comune di Sannicola, l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Alberobello.».

[128]Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

Allegato A [129]

Note:

[129] L'allegato, che si omette, riguarda l'elenco del patrimonio immobiliare alienabile ai sensi dell'art. 33 della presente legge.

Regione Lombardia - Legge regionale n. 36 del 2 dicembre 1994**Amministrazione dei beni immobili regionali.**

Capo 1

Condizione giuridica dei beni

Art. 1 Beni regionali.

1. La presente legge ha per oggetto l'amministrazione dei beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali secondo il regime giuridico previsto dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Art. 2 Inventari.

1. I beni immobili e le università di beni mobili regionali e i diritti reali costituiti per l'utilità di detti beni iscritti in appositi inventari compilati e aggiornati dal Servizio demanio e patrimonio, con l'ausilio dei sistemi informatici.

2. Le scritture inventariali debbono esporre i dati ricognitivi dello stato fisico e giuridico del bene, nonché indicare il valore storico e le eventuali redditività.

3. Con apposite disposizioni tecniche della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e le tecniche per la redazione e la tenuta degli inventari, e individuate procedure di raccordo con i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale della regione.

4. Gli inventari, redatti nei termini di cui ai commi precedenti sono pubblici; il servizio demanio e patrimonio ne cura annualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Capo 2

Gestione

Art. 3 Uso dei beni regionali in proprietà pubblica.

1. I beni in proprietà pubblica per natura e/o per destinazione possono formare oggetto di:

- a) uso diretto dell'amministrazione regionale o delle aziende regionali all'uopo costituite;
- b) uso pubblico generale;
- c) usi particolari, compatibili con l'interesse generale regionale, la natura del bene e la sua destinazione.

2. L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici e privati:

- a) mediante concessione a titolo oneroso, se trattasi di beni demaniali;
- b) mediante negozio giuridico di diritto comune, se trattasi di beni patrimoniali

3. Nel rispetto delle competenze statali in materia, la individuazione dei criteri di determinazione delle tasse e dei canoni d'uso è demandata ad apposita legge regionale.

Art. 4 Amministrazione dei beni immobili regionali.

1. I beni immobili regionali sono amministrati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla presente legge, secondo quanto previsto dal n. 6), comma secondo, dell'art. 21 dello statuto.

Art. 5 Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili.

1. La Giunta regionale, sulla base della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni immobili e della universalità di beni mobili, acquisiti a qualsiasi titolo, assegna i beni stessi alle categorie di appartenenza secondo i criteri e le modalità individuate a norma del terzo comma dell'art. 2, accertandone, anche con riferimento alle pertinenze o agli eventuali frutti, il carattere pubblico o privato della proprietà.
2. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
3. La Giunta regionale, qualora siano venute meno le caratteristiche fisiche del bene o qualora deliberi di sottrarre il bene alla sua destinazione, ne dichiara il passaggio dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune.
4. Della dichiarazione di cui al terzo comma è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Art. 6 Concessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati.

1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato, vengono concessi in comodato all'ente delegato con vincolo di destinazione ad altri enti pubblici, per finalità pubbliche in relazione allo svolgimento, da parte di questi ultimi, di compiti connessi all'esercizio della funzione delegata.
2. I beni sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.
3. La concessione in comodato è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che regola altresì i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni concessi.

Art. 7 Concessione per l'uso dei beni immobili.

1. Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali, le concessioni sui beni appartenenti alla regione a titolo di proprietà pubblica sono assentite con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore preposto al settore programmazione, bilancio e controllo di gestione, se delegato, su proposta del servizio demanio e patrimonio.
2. Le concessioni rilasciate in base alla normativa regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali sono comunicate al servizio demanio e patrimonio.
3. Le concessioni sul patrimonio forestale vengono assentite dall'azienda regionale delle foreste secondo quanto previsto dalla L.R. 2 gennaio 1980, n. 4 «Istituzione della azienda regionale delle foreste», salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 della medesima legge, e comunicate al servizio demanio e patrimonio.
4. L'atto di concessione deve stabilire l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata, l'ammontare del canone e la cauzione a carico del concessionario, nonché le eventuali prescrizioni per la buona conservazione del bene stesso.
5. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali di rilievo pubblico, il canone d'uso può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, le eventuali opere costruite sul bene, che devono essere preventivamente assentite con l'osservanza delle modalità previste dal primo e dal terzo comma, nonché le relative pertinenze, restano acquisite al patrimonio regionale.

7. Gli atti di concessione sono iscritti, per estratto, nell'inventario di cui all'art. 2.

Art. 8 Autorizzazione alla cessione di beni immobili.

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici, mediante vendita o donazione, beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile divenuti non più di utilità regionale, o la cui gestione sia eccessivamente onerosa; di tale circostanza deve darsi adeguata motivazione nel provvedimento di cessione.

Art. 9 Contrattazione per la cessione di beni immobili.

1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto.

2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori riservati dal listino immobiliare presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o da osservatori del mercato dei valori immobiliari. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni, previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso:

a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi trecentomila euro;^[2]

b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;

c) quando i beni debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, acquisiti da enti pubblici, rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse;

d) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione ^[3].

4. La trattativa privata è preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste o più soggetti con diritto di prelazione, da gara ufficiosa.

5. I valori di stima possono essere aggiornati in base all'andamento dei prezzi secondo l'indice ISTAT.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di alienazione o estinzione di diritti reali parziari ^[4].

Note:

^[2] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

^[3] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 8, lett. a) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

^[4] Articolo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

Art. 9-bis Norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale ^[5]

1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l'alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2007), la Regione, in sede di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), può individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o anche necessaria l'alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, sentiti i comuni interessati, prevede espressamente, per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e prevede altresì forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale istituito ai sensi della L.R. n. 86/1983. A tal fine i Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 44 della L.R. n. 12/2005, possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi necessari per la riqualificazione o anche la valorizzazione. Resta comunque salvo il rispetto della normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica.

3. Le previsioni del piano territoriale regionale concernenti gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia preva lente e vincolante ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, e dell'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 12/2005.

Note:

[5] Articolo aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 10 Permuta di beni immobili (5).[6]

1. La Giunta regionale può procedere, quando ricorrano esigenze di convenienza o utilità generale, alla permuta di beni immobili a trattativa privata, sulla base di apposita relazione di stima da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.

Note:

[6] Articolo sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

Art. 11 Acquisto di immobili.

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di immobili da destinare ad usi pubblici.

2. L'acquisto è disposto sulla base di una relazione di stima da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2 [7].

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di acquisto di diritti reali parziari.

Note:

[7] Comma sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

Art. 12 Autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità testamentarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad accettare donazioni ed eredità testamentarie di beni e diritti immobiliari liberi da vincoli, sulla base della stima del valore dei beni da parte del servizio demanio e patrimonio, che può avvalersi di apposita perizia asseverata.

2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente deve essere espressamente indicato nella motivazione del provvedimento che dispone l'accettazione della donazione o della eredità testamentaria.

Art. 13 Costruzione di edifici.

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni concernenti la costruzione di edifici destinati a sedi degli uffici pubblici regionali o destinati a servizi pubblici.

Art. 14 Manutenzione beni immobili.

1. La Giunta regionale, tramite il servizio demanio e patrimonio, provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali, nonché di quelli comunque in uso all'amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale provvede tramite il servizio demanio e patrimonio alla progettazione ed alla direzione dei lavori di opere riguardanti i beni immobili regionali e quelli comunque in uso all'amministrazione regionale, nonché agli adempimenti concernenti la loro esecuzione di cui al titolo IV della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».

3. Per gli adempimenti di cui al comma precedente il servizio demanio e patrimonio può avvalersi della collaborazione degli enti delegati di cui all'art. 6, dei servizi periferici della regione, o di collaboratori esterni iscritti negli appositi albi professionali; gli incarichi sono attribuiti con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

4. L'esecuzione dei lavori di cui al secondo comma può essere affidata agli enti delegati.

Art. 15 Gestione tecnico-amministrativa dei beni immobili.

1. Entro il limite di spesa di cinquantamila euro, il funzionario delegato per i servizi centrali di cui alla L.R. 10 novembre 1979, n. 57 «Procedure della gestione contabile dei delegati di spesa», provvede all'approvvigionamento di materiali, all'acquisto di beni strumentali e all'acquisizione di prestazioni artigianali direttamente finalizzati alla manutenzione ordinaria, al funzionamento e all'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici esistenti su immobili di proprietà regionale. A tal fine procede a trattativa privata e stipula il relativo contratto con il contraente prescelto secondo gli usi del commercio [8] [9].

Note:

[8] Articolo dapprima modificato dall'allegato alla L.R. 23 luglio 1996, n. 16, sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20 da ultimo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 28 maggio 1999, n. 12.

[9] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

Art. 15-bis Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare (9).[10]

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di società o l'istituzione di fondi immobiliari, aventi lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della

manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e, previa intesa con i soggetti interessati, del patrimonio immobiliare di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo immobiliare da detenere da parte della Regione e la proposta del relativo Statuto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. Nel caso di promozione da parte della Giunta regionale di fondi immobiliari, la stessa si avvale di apposito soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per l'istituzione e la gestione di tali fondi immobiliari. I sopradetti beni immobili possono essere conferiti o anche affidati in gestione alle società o ai fondi di cui al presente comma, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Note:

[10] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, lettera a) della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo 3

Norme transitorie e finali

Art. 16 Classificazione transitoria dei beni regionali.

1. Sino a quando non verrà data attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, la classificazione ed il regime giuridico dei beni regionali si desumono dalla ricognizione fisica e dalla destinazione effettiva del bene.

2. Il passaggio del bene dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune è dichiarato, anche in pendenza dell'approvazione dell'inventario, nei modi stabiliti dai commi terzo e quarto dell'art. 5.

Art. 17 Modifiche all'allegato della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale».

... [11].

Note:

[11] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Per la decorrenza degli effetti abrogativi si veda il comma 4 del medesimo articolo.

Art. 18 Norma finanziaria.

1. Alle spese di manutenzione dei beni immobili previste dall'art. 14 ed alle spese di gestione tecnico-amministrativa di cui all'art. 15, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e successivi ai capitoli:

1.2.3.1.326,	1.2.3.1.327,	1.2.3.1.329,	1.2.3.1.1743,
1.2.3.1.1744,	1.2.3.1.1745,	1.2.3.1.1746,	1.2.3.1.1747,
1.2.3.1.1748,	1.2.3.1.1749,	1.2.3.1.1750,	1.2.3.1.1751,

1.2.3.1.1752, 1.2.3.1.1753, 1.2.3.1.1755, 1.2.3.1.1804,
1.2.3.1.1813, 1.2.3.1.1866, 1.2.3.2.1867, 1.2.3.2.1868,
1.2.3.1.3633.

2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

- la descrizione del capitolo 4.2.270 è così modificata «Dotazioni finanziarie derivanti da atti di donazione od eredità testamentarie a favore della regione»;
- la descrizione del capitolo 1.2.3.1.3633 è così modificata «Spese notarili, oneri fiscali ed altri oneri per acquisizioni e cessioni immobiliari, nonché spese per perizie, frazionamenti ed aggiornamenti catastali di immobili regionali».

3. Per l'acquisto e la costruzione di immobili, di cui precedenti articoli 11 e 13 della presente legge, è autorizzata per il 1994 la spesa in capitale di Lire 2.000.000.000 di cui:

- a) L. 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 11;
- b) L. 1.500.000.000 per le finalità di cui all'art. 13.

4. Al finanziamento dell'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante impiego della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

5. In relazione a quanto disposto ai precedenti terzo e quarto comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1994, ambito 1, settore 2, obiettivo 3, sono istituiti i seguenti capitoli:

- 1.2.3.2.3634 «Spese per l'acquisto di beni immobili da destinare ad usi pubblici e di diritti reali parziari» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;
- 1.2.3.2.3625 «Spese per la costruzione di edifici destinati a sede di uffici o a servizi pubblici» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000.

Allegato [12]

Note:

[12] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Per la decorrenza degli effetti abrogativi si veda il comma 4 del medesimo articolo.